

Legge federale sull'esenzione fiscale di persone giuridiche con scopi ideali

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2013¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

Art. 66a (nuovo) Utili di persone giuridiche con scopi ideali

Gli utili conseguiti da persone giuridiche con scopi ideali non sono imponibili se non superano i 20 000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a scopi ideali.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 26a (nuovo) Utili di persone giuridiche con scopi ideali

Gli utili conseguiti da persone giuridiche con scopi ideali non sono imponibili se non superano un ammontare determinato dal diritto cantonale e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a scopi ideali.

Art. 72r (nuovo) Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni dell'articolo 26a entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del

² Scaduto tale termine, l'articolo 26a si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario.

II

RS

- 1 FF 2013 ...
- 2 RS 642.11
- 3 RS 642.14

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.